

# **Agevolazioni per le imprese energivore: apertura portale per la raccolta dichiarazioni anno 2023**

Informiamo le aziende interessate che con circolare n. 41/2022/ELT, riportata in allegato, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea) ha comunicato l'apertura dal prossimo 14 ottobre del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità 2023.

Il portale è accessibile tramite l'applicazione web disponibile sul sito della Csea cliccando sulla sezione Energivori o tramite il seguente indirizzo <http://energivori.csea.it/>.

Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi per le annualità dal 2013 al 2022 possono accedere al portale con la username e password già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto "Registrati". Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare la dichiarazione.

La possibilità di accesso al sistema telematico avrà termine alle ore 23.59 del 28 novembre 2022.

Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (prevista a febbraio 2023).

Entro il 18 dicembre 2022 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di

**energia elettrica per l'anno 2023, distinte per classi di agevolazione.**

**Per le imprese neo costituite** (cioè costituite nel 2022) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività, **l'accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23.59 del 2 gennaio 2023.**

Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- 1. abbiano un consumo di energia elettrica pari almeno a 1.000.000 kWh nel periodo di riferimento, intendendo per l'anno di competenza 2023 gli anni 2019 e 2021;**
- 2. operano nei settori riportati nell'allegato 3** alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01 (di seguito "Linee guida CE"). La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2021;
- 3. operano nei settori riportati nell'allegato 5** alle Linee guida CE **e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) nel periodo di riferimento non inferiore al 20%.** La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2021;
- 4. non rientrano nei casi 2. e 3. di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.**

Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS.

### **Livelli di contribuzione componente ASOS**

#### **Caso 1**

Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall'allegato

3 o dall'allegato 5 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20%, la contribuzione alla componente ASOS è pari al minor valore tra quanto previsto al successivo Caso 2 e la contribuzione alla componente ASOS parametrata al VAL dell'impresa e posta pari a:

- 2,5% del VAL se  $20\% \leq \text{IVAL} < 30\%$  (classe di agevolazione VAL.1)
- 1,5% del VAL se  $30\% \leq \text{IVAL} < 40\%$  (classe di agevolazione VAL.2)
- 1,0% del VAL se  $40\% \leq \text{IVAL} < 50\%$  (classe di agevolazione VAL.3)
- 0,5 % del VAL se  $\text{IVAL} \geq 50\%$  (classe di agevolazione VAL.4)

## Caso 2

Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall'allegato 3 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20% oppure alle imprese energivore di cui al precedente punto 4., la contribuzione alla tariffa ASOS è stabilita in modo decrescente al crescere dell'indice di intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT), secondo il seguente schema:

- Se  $2\% \leq \text{IFAT} \leq 10\%$  pagano il 55% della ASOS (classe di agevolazione FAT.1);
- Se  $10\% < \text{IFAT} \leq 15\%$  pagano il 40% della ASOS (classe di agevolazione FAT.2);
- Se  $\text{IFAT} > 15\%$  pagano il 25% della ASOS (classe di agevolazione FAT.3);
- Se  $\text{IFAT} < 2\%$  pagano il 100% della ASOS.

Tali disposizioni si traducono, a livello di fatturazione, nell'applicazione di aliquote differenziate (pubblicate trimestralmente dall'ARERA) della componente ASOS nelle seguenti tipologie:

- ASOS per clienti non energivori (classe di agevolazione 0);
- ASOS per clienti energivori distinti in funzione della classe di agevolazione di appartenenza, cioè:

A. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL

maggiore o uguale al 20% (classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4).

B. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 2 al 10% (classe di agevolazione FAT.1).

C. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 10 al 15% (classe di agevolazione FAT.2).

D. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato superiore al 15% (classe di agevolazione FAT.3).

In particolare, nel caso di classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4 si prevede l'applicazione in bolletta di una ASOS pari a 0; il successivo addebito all'impresa, calcolato come da Caso 1 di cui sopra, sarà ripartito in due rate ed avverrà direttamente da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA.

### **Criteri per calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL)**

Per l'annualità di competenza 2023, l'intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) è pari al rapporto tra costo dell'energia elettrica e VAL dell'impresa, assumendo le seguenti regole:

- il VAL è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell'annualità 2020). Se il VAL è minore di zero, non si ha accesso ai benefici;
- il prezzo dell'energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall'ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell'anno 2021;
- il consumo da considerare nel calcolo per l'anno 2023 è pari al consumo medio annuo dell'impresa nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell'annualità 2020).

### **Criteri per calcolo dell'intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT)**

Per l'annualità di competenza 2023, l'intensità elettrica

rispetto al fatturato (IFAT) è pari al rapporto tra costo dell'energia elettrica e il volume d'affari dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'IVA, assumendo le seguenti regole:

- il fatturato è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell'annualità 2020);
- il prezzo dell'energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall'ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell'anno 2021;
- il consumo da considerare nel calcolo per l'anno 2023 è pari al consumo medio annuo dell'impresa nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell'annualità 2020).

Tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75. Sulle dichiarazioni e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese la Csea effettuerà idonei controlli a campione.

Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Ricordiamo infine che per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla Csea. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2023 è stato fissato dall'ARERA pari a:

- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Le imprese riceveranno a mezzo PEC l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV) utile al pagamento del contributo.

Il pagamento del contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza.

Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.

(RP/rp)

[6039\\_N.L.37\\_1\\_-\\_Circolare\\_CSEA\\_n.41\\_2022.pdf](#)

[Download](#)

[6041\\_N.L.37\\_2\\_-\\_](#)

[\\_Guida\\_compilazione\\_dichiarazioni\\_energivori.pdf](#)

[Download](#)

[6043\\_N.L.37\\_3\\_-\\_](#)

[\\_Requisiti\\_di\\_accesso\\_alle\\_agevolazioni\\_2023\\_post\\_riforma.pdf](#)

[Download](#)

[6045\\_N.L.37\\_4\\_-\\_Linee\\_Guida\\_CE\\_2014\\_C\\_-\\_Allegato\\_3.pdf](#)

[Download](#)

[6047\\_N.L.37\\_5\\_-\\_Linee\\_Guida\\_CE\\_2014\\_C\\_-\\_Allegato\\_5.pdf](#)

[Download](#)

[6049\\_N.L.37\\_6\\_-\\_Determinazione\\_ARERA\\_-\\_](#)

[\\_Prezzo\\_di\\_riferimento\\_dellenergia\\_elettrica\\_2021\\_per\\_dichiarazione\\_2023.pdf](#)

[Download](#)

[6222\\_N.L.37\\_7\\_-\\_Determinazione\\_ARERA\\_-\\_Tabella\\_1.pdf](#)

[Download](#)